

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione all'esecuzione, impugnazione: per entrambe le domande trova applicazione la disciplina relativa all'opposizione all'esecuzione

Va confermato che nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione all'esecuzione ex [art. 615 cod. proc. civ.](#), il giudizio ha ad oggetto un'unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, con la conseguenza che, in relazione agli atti volti a radicare il giudizio di impugnazione davanti al giudice di grado superiore, per entrambe le domande trova applicazione la disciplina relativa all'opposizione all'esecuzione in quanto domanda proposta in via principale.

Tribunale di Lecce, sentenza del 26.7.2016

...omissis...

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Comune di *omissis* e del Comune di *omissis*- Polizia municipale Ufficio regolamenti, che non si sono costituiti in giudizio nonostante rituale citazione.

Ciò posto, l'appello è inammissibile.

Come già rilevato, infatti, nel Provv. del 20 ottobre 2014, anche ai termini di impugnazione è applicabile la normativa in tema di sospensione feriale dei termini.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità il mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va identificato in base al principio dell'apparenza, ovvero con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Cass. n. 3338 del 2.03.2012).

Orbene, nella fattispecie il giudice di pace ha qualificato il procedimento come "opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. " e non come "opposizione a sanzione amministrativa" (cfr. sentenza in atti).

Se così è, non può che trovare applicazione il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall'art. 1 della L. n. 742 del 1969, trova applicazione senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio (Cass. Sez. 1 n. 622 del 15/01/2016, Cass. Sez. 3 n. 12250 del 25/05/2007, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2636 del 08/02/2006).

Segnatamente, secondo la corte regolatrice nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., il giudizio ha ad oggetto un'unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Ne consegue che, in relazione agli atti volti a radicare il giudizio di impugnazione davanti al giudice di grado superiore, compreso il giudizio di cassazione, per entrambe le domande trova applicazione la disciplina relativa all'opposizione all'esecuzione in quanto domanda proposta in via principale. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25856 del 18/11/2013).

Nella specie, la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 2.07.2013, laddove l'atto di appello è stato notificato in data 12.02.2014, e dunque oltre il termine "lungo" previsto dall'art. 327 c.p.c..

Alla luce delle suddette osservazioni, l'appello è inammissibile, con conseguente conferma del provvedimento del primo giudice.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa e contraria domanda disattesa, così provvede: dichiara l'appello inammissibile; condanna ssssssss pagamento, in favore di Equitalia Sssss s.p.a., delle spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi € 300,00, oltre Iva Cap e rimborso forfettario al 15% come per legge.

La Nuova Procedura Civile